



Le bodycam non possono essere strumenti privati ma devono rispondere ad una serie di criteri di sicurezza fondamentali.

L'utilizzo delle bodycam da parte dei singoli operatori di un Comando di Polizia Locale deve avvenire all'interno di un quadro normativo e regolamentare preciso che ne delinei l'uso assolutamente finalizzato all'attività di polizia e contemporaneamente garantisca la massima sicurezza dal punto di vista della privacy.

L'uso che ogni singolo operatore farà di questa strumentazione infatti **non è di natura personale e privatistica** ma deve essere esclusivamente diretto a specifiche e limitate incombenze di servizio e avvenire nel rispetto della più totale sicurezza in materia di trattamento dati.

Come ricordato nella prima scheda operativo il Comune interessato nel dare corso all'utilizzo di tali strumenti non dovrà attenersi ad un tassativo elenco di adempimenti forniti ad hoc dalla legge o dal Garante della Privacy, ma dovrà tuttavia creare **un sistema di accountability** in grado di dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie.

Infatti il Garante nel corso del tempo non ha mai adottato provvedimenti specifici in merito, ma si sia limitato a fornire alcuni pareri.

Il primo dei quali in ordine di tempo è stato quello espresso già **in data 31 luglio 2014** e relativo all'utilizzo delle micro camere sulle divise dei poliziotti dello Stato con il quale sono stati sanciti alcuni principi inamovibili.

Secondo il garante della privacy infatti l'utilizzo di bodycam da parte delle forze di polizia è pur sempre soggetto al rispetto dei principi del Codice privacy sul trattamento dei dati personali.

Conseguentemente;

le immagini riprese **dovevano essere pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolte.**

Il sistema poteva essere attivato solo ove vi sia effettiva necessità, **ossia nel caso di insorgenza di concrete e reali situazioni di pericolo di turbamento dell'ordine e della sicurezza pubblica secondo l'ordine del funzionario che dirigeva il servizio.**

Le riprese dovevano essere conservate per un periodo di tempo limitato e poi cancellate in base all'uso e alla finalità del filmato realizzato.

Nel caso si fossero effettuate riprese in occasione di situazioni di presunto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica poi non concretizzatosi, doveva essere disposta la tempestiva cancellazione delle immagini,

Partendo da questi presupposti e trasferendo il discorso ai Comandi di Polizia Locale in mancanza di specifiche indicazioni del Garante e alla luce della nuova normativa europea in materia di privacy **sarà onere di ogni Comune incardinare il trattamento dati in questione nell'alveo della necessaria base giuridica individuando le corrette finalità dello stesso e successivamente dotarsi delle proprie regole di ingaggio e realizzare il conseguente perimetro di sicurezza.**

Andrà fatta una preventiva ricognizione sulla liceità del trattamento, del bilanciamento tra interesse legittimo del titolare del trattamento dati e dei diritti di libertà dell'interessato rapportandoli ai principi delle nuove disposizioni in materia di privacy. In particolare i dati personali oggetto di trattamento dovranno essere pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali risultano essere raccolti, ovvero successivamente trattati, nonché conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo che non oltrepassi quello necessario-

Il primo adempimento necessario per dotare gli operatori di un servizio di polizia locale delle bodycam è quello di inserire tale **facoltà nel relativo regolamento comunale di videosorveglianza.**

Vista la particolare natura del trattamento dati sulla base della qualità delle immagini e sull'uso che il Comando intende fare delle Bodycam seppur non obbligatoria pare raccomandabile eseguire **una dettagliata Dpia per la alla valutazione di impatto privacy aderente e congruo con il tipo di trattamento dati che si andrà ad effettuare.**

Precise e rigorose dovranno essere le norme sulla conservazione e distruzione dei filmati e l'adozione di tutte le necessarie misure di sicurezza.

Anche per questo particolare trattamento dati **andrà redatta la relativa informativa** che andrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente in un'apposita sezione dedicata alla privacy o alla videosorveglianza.

L'informativa dovrà essere chiara contenere i dati di contatti del responsabile della protezione dati la base giuridica del trattamento e l'interesse legittimo nonché il

period di conservazione dei dati e il diritto di presentare reclamo all'autorità di controllo.

L'utilizzo di tali apparecchiature costituisce un trattamento di dati personali, pertanto in accordo con il DPO anch'esso andrà inserito **nel registro dei trattamenti**.

Da un punto di vista organizzativo la soluzione migliore sarebbe quella di fornire ad ogni singolo operatore una propria telecamera ad uso esclusivo e personale, munita del proprio numero seriale e dei codici di accesso personali necessari per compiere tutte le operazioni per le quali il soggetto viene abilitato.

Se ciò non fosse possibile sarà necessario la realizzazione di un apposito registro riportante i numeri seriali delle bodycam sul quale andranno riportate l'indicazione di giorno, orario, servizio svolto, qualifica e nominativo dell'agente che firma la presa di incarico e la restituzione.

In questi casi sarà assolutamente necessario che la scheda di memoria, al momento della consegna agli agenti, non dovrà contenere nessuna immagine registrata in precedenza.

Al termine del servizio gli operatori interessati, previa compilazione di un apposito foglio di consegna, affideranno la globalità della documentazione video realizzata all'Ufficiale o incaricato responsabile, il quale provvederà al suo trattamento.

Gli operatori di polizia locale in base al loro grado e alla loro funzione rispetto all'utilizzo delle stesse andranno nominati come addetti o responsabili di trattamento dati con apposite lettera di incarico che individua responsabilità, accortezze e limiti di utilizzo. (registrazione scarico immagini consultazione conservazione etc.)

Lo stesso regolamento dovrà prevedere che il responsabile del trattamento dei dati predisponga un provvedimento comunemente detto disciplinare nel quale sarà disciplinato in modo peculiare l'utilizzo delle "body cam", in base all'organizzazione e specifica del Comando.

In particolare il disciplinare dovrà indicare:

le situazioni e gli operatori cui è permesso portare indosso il dispositivo prevedendo le circostanze di pericolo in cui è ammessa l'attivazione delle "body cam" e in quali no;

quali sono i soggetti che possono autorizzare l'avvio delle riprese: direttamente l'operatore, il capo-pattuglia, la centrale operativa, l'ufficiale di turno, il comandante.

le modalità di impiego dei dispositivi nell'esecuzione di riprese in situazioni che richiedono particolari cautele (ad esempio in presenza di minori, vittime di reato);
nei casi in cui i dispositivi permettano la trasmissione delle riprese in tempo reale alla centrale operativa, gli addetti dovranno essere autorizzati alla visione delle immagini e adeguatamente istruiti in merito;

i soggetti autorizzati e preposti a verificare che le riprese siano effettivamente attinenti a situazioni che rientrano nell'alveo delle finalità perseguite dal trattamento;

i soggetti incaricati del prelievo dei dati, le procedure a ciò destinate, le modalità di estrapolazione delle riprese e di loro utilizzo nelle attività di indagine, nonché le metodologie di conservazione cifrata dei dati e loro cancellazione al termine delle esigenze di trattamento o trascorso il tempo di conservazione;

prevedere misure finalizzate ad impedire volontari o accidentali – non autorizzati – cancellazione, duplicazione o modificazione dei dati da parte degli operatori;

individuare specifiche misure da attuare nel caso di registrazione audio.

Infine ricordiamo che anche al caso in questione vanno **applicate le norme in materia di videosorveglianza sui luoghi di lavoro** in quanto, la strada, nel caso delle videocamere sulle divise può essere considerata il luogo di lavoro degli Agenti di Polizia Locale.

Al riguardo lo stesso Garante della Privacy ha chiarito che nell'attività di sorveglianza dei luoghi di lavoro vanno garantite le tutele previste dallo Statuto dei lavoratori art. 4 Legge 300/1970 in materia di impianti audiovisivi e occorre per prima cosa rispettare **il divieto di controllo a distanza dell'attività lavorativa** e quindi non è possibile installare apparecchiature aventi tale finalità.

Non possono quindi essere fatte riprese volte a monitorare ai doveri di diligenza per il rispetto dell'orario di lavoro e per la corretta esecuzione dell'attività lavorativa.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati **soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali** oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.

In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

S. Manina